



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTA la legge 27 aprile 2026, n. 59 di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, con la quale il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 è stato prorogato al 31 maggio 2026 per i Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nel corso del 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ricompresi nell'allegato all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30.1.2026 (art. 1, comma 11);

VISTO l'art. 58, comma 1 *bis*, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, a mente del quale le disposizioni contenute nell'art. 109 *bis* dell'O.R.EE.LL. non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, il quale prevede al comma 1 che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ometta o ritardi l'approvazione di atti obbligatori per legge, l'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica provveda, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta per l'azione sostitutiva, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. n. 100/Area 1/S.G. del 29.4.2026 con il quale la dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 53 del 12.2.2026 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il D.A. n. 424 del 9.7.2026 mediante il quale sono stati nominati i commissari ad acta presso i comuni della Città Metropolitana di Messina per l'attività sostitutiva finalizzata all'approvazione del rendiconto di gestione 2025, fra cui il Dott. Giovanni Cocco n. 1962 presso il comune di Castelmola;

VISTA la pec del 25.7.2026, acquisita al prot. n. 13220 del 27.7.2026 del Dipartimento delle Autonomie Locali, con la quale il Dott. Cocco, relazionando sulla situazione finanziaria relativa al comune di Castelmola, ha chiesto l'estensione dei poteri per l'attività sostitutiva in

ordine all'approvazione del rendiconto di gestione 2024 il cui iter approvativo è tuttora in corso e per il quale era stato incaricato nella qualità di commissario ad acta con D.A. n. 413 del 24.7.2025 il dott. Domenico Mastrolemba Ventura successivamente collocato in quiescenza;

RITENUTO, pertanto, di condividere la richiesta formulata e di attribuire, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al medesimo Commissario già incaricato per il rendiconto di gestione 2025 con D.A. n. 424 del 9.7.2026 anche l'incarico per l'approvazione del rendiconto di gestione 2024 in sostituzione del dott. Domenico Mastrolemba Ventura, revocando l'incarico conferito a quest'ultimo,

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, l'incarico conferito con il D.A. n. 413 del 24.7.2025 al dott. Domenico Mastrolemba Ventura presso il comune di Castelmola è revocato.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è conferito l'incarico di Commissario ad acta al dott. Giovanni Cocco n. 1962 presso il comune di Castelmola per l'approvazione del rendiconto di gestione 2024, con i medesimi termini e modalità stabiliti nel D.A. n. 424 del 9.7.2026.

Art. 3

I poteri del Commissario ad acta sono estesi, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nonché alle norme ad esso collegate.

Art. 4

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 5

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico del comune inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al Commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 28/07/2026

L'Assessore
Elisa Maria Lucia Ingala